

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 giugno 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2007, n. 12.

Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2007, n. 13.

Abrogazione della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 (regolamento interno del consiglio regionale) e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2007, n. 14.

Disposizioni sulla dotazione dei gruppi consiliari . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2007, n. 15.

Norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 5 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 e successive modificazioni (nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari).
Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2007, n. 16.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica) e abrogazione della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (istituzione dell'agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES), così come modificata dall'art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2007, n. 17.

Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali.
Pag. 7

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2007, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 2.

Istituzione della Commissione per l'autoriforma del Molise.
Pag. 8

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 3.

Istituzione della Commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica Pag. 9

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2007, n. 4.

Istituzione del Sottosegretario alla presidenza della Regione.
Pag. 10

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2007, n. 5.

Istituzione della commissione consiliare di studio e di conoscenza sul dissesto idrogeologico e di verifica dello stato attuale e futuro degli interventi post-terremoto e post-alluvione.
Pag. 10

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2007, n. 6.

Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari Pag. 11

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 20.

Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 21.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2007, n. 1.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007..... Pag. 16

LEGGE STATUTARIA DELLA REGIONE SARDEGNA.

Testo di legge regionale approvata ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale, in data 7 marzo 2007, a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio regionale..... Pag. 16

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2007, n. 12.

Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 21 del 16 maggio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta norme per il rilascio delle licenze annuali di attingimento delle acque pubbliche di cui all'art. 56 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni.

2. La disciplina di cui al comma 1 adotta il principio di salvaguardia delle risorse idriche e favorisce l'uso razionale e consapevole delle stesse, anche attraverso sistemi di irrigazione a basso consumo.

Art. 2.

Licenze di attingimento

1. La provincia può concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica da corpi idrici superficiali e sotterranei a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni posti in prossimità del punto di prelievo.

2. Le domande per il rilascio delle licenze di attingimento di cui al comma 1 sono presentate alla provincia competente per territorio, la quale ha la facoltà di concederle purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) sia garantito il deflusso minimo vitale (DMV);

b) la dotazione idrica massima concedibile deve essere sempre commisurata ai reali fabbisogni dell'utente e per l'uso irriguo non deve comunque superare i 1800 mc/ha;

c) siano installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati;

d) non siano intaccati gli argini o le sponde, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;

e) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua, con conseguente riduzione della risorsa disponibile per le concessioni esistenti;

f) la licenza di derivazione ad uso ittigenico può essere concessa anche quando la presa d'acqua si effettui con modalità diverse da quelle stabilite al comma 1, purché siano rispettate le condizioni di cui alle precedenti lettere e la portata non sia superiore ai 10 l/sec.

3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1 ha validità per il solo anno solare di riferimento e, per motivi di pubblico generale interesse, può, in qualsiasi momento, essere revocata o assoggettata a turnazioni senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennizzi. Le licenze possono essere rilasciate fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 5.

4. La provincia, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile dei territori interessati e di un uso razionale della risorsa, dà priorità ai prelievi che prevedono le migliori tecnologie per il risparmio idrico, a metodi di irrigazione a basso consumo e privilegia le colture meno idroesigenti.

5. La provincia può stabilire i termini per la presentazione delle domande per il rilascio delle licenze di attingimento, individuare la documentazione tecnica da allegare alle istanze stesse e definire, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 2, lettera b), dotazioni idriche massime diverse in relazione ai regimi dei corsi d'acqua.

Art. 3.

Reti irrigue pubbliche

1. Le province non possono rilasciare le licenze di attingimento per uso irriguo nel caso in cui la dotazione irrigua sia adeguatamente assicurata e certificata dagli enti gestori, di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30.

2. La provincia competente nei comprensori irrigui di cui al comma 1, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio atto:

a) alla revoca di tutte le concessioni di derivazioni ad uso irriguo, rilasciate in via precaria;

b) al diniego delle concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto richieste ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto n. 1775/1933, previa ricognizione delle medesime.

3. La provincia provvede, con l'atto di cui al comma 2, lettera b), alla definizione dei canoni maturati come disposto dall'art. 96, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4.

Controllo

1. Le province esercitano le funzioni di controllo sulle licenze di attingimento rilasciate nel territorio di loro competenza.

Art. 5.

Norme regolamentari

1. La giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, emana norme regolamentari per la disciplina dell'utilizzo delle acque pubbliche.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 16 aprile 1984, n. 20;

b) la legge regionale 27 marzo 2002, n. 4.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento delle attività previste dagli articoli 2 e 4 si provvede con imputazione di spesa alla unità previsionale di base 05.1.017 che assume la nuova denominazione «Funzioni conferite alle province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno» (cap. 5009 N.I.).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo delle disponibilità residue sullo stanziamento esistente nella unità previsionale di base 05.1.017 del bilancio di previsione 2007 per il finanziamento della legge regionale 16 aprile 1984, n. 20 (cap. 852).

3. Per gli anni 2008 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La giunta regionale, a norma delle vigenti legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 8.

Norma finale

1. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 5, le licenze di attingimento delle acque pubbliche di cui alla presente legge possono essere rilasciate indipendentemente dalle licenze già assentite ai sensi della normativa regionale previgente.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 11 maggio 2007

LORENZETTI

07R0364

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2007, n. 13.

Abrogazione della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 (regolamento interno del consiglio regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del 23 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le leggi regionali 16 aprile 1998, n. 14 (regolamento interno del consiglio regionale), 15 gennaio 2001, n. 5 (modificazioni della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14. Regolamento interno del consiglio regionale), 9 marzo 2001, n. 6 (integrazioni della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 - Regolamento interno del consiglio regionale) e 17 aprile 2001, n. 12 (ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 - Regolamento interno del consiglio regionale).

2. Le abrogazioni di cui al comma 1 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 14 maggio 2007

LORENZETTI

07R0365

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2007, n. 14.

Disposizioni sulla dotazione dei gruppi consiliari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del 23 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Unione dei gruppi consiliari - Dotazione

1. Il gruppo consiliare derivante dalla unificazione di due o più gruppi ha diritto a conservare, se più favorevoli, le dotazioni di risorse umane nonché le spettanze e le prerogative di ordine finanziario e strumentale già riconosciute in capo ai singoli gruppi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di confluenza di un altro gruppo consiliare.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 14 maggio 2007

LORENZETTI

07R0366

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2007, n. 15.

Norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 5 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 e successive modificazioni (nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del 23 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma di interpretazione autentica

1. Il comma 5, dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, secondo il quale «Qualora non vengano utilizzate tutte le unità previste dal comma 1 dell'art. 3, ai gruppi consiliari è corrisposto un ulteriore importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale di VI qualifica con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR», va interpretato, fin dal giorno della sua entrata in vigore, nel senso che l'ulteriore importo è riferito ad ogni unità della segreteria di supporto tecnico-amministrativo spettante al gruppo consiliare di cui lo stesso non si avvale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 14 maggio 2007

LORENZETTI

07R0367

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2007, n. 16.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica) e abrogazione della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (istituzione dell'agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES), così come modificata dall'art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del 23 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE n. 17/2005

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge regionale n. 17/2005

1. Il titolo della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: «istituzione della agenzia per la integrazione della gestione delle aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 2

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 17/2005, le parole «degli enti associati» sono sostituite dalle parole «delle aziende sanitarie».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3

1. La rubrica e il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2005 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 3 (*Istituzione della Agenzia Umbria Sanità*). — 1. La Regione istituisce l'Agenzia Umbria Sanità per la gestione delle funzioni di cui al successivo comma 3 per conto delle aziende sanitarie regionali e della direzione regionale sanità e servizi sociali al fine della loro integrazione.

2. L'Agenzia Umbria Sanità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria.

3. L'Agenzia Umbria Sanità è sottoposta alla vigilanza della giunta regionale e svolge le seguenti funzioni ed esercita le connesse competenze finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2:

- a) procedure di acquisizione di beni e di servizi e ottimizzazione logistica;
- b) gestione di programmi concernenti gli investimenti, il patrimonio e le tecnologie sanitarie;
- c) sviluppo e gestione del sistema informativo e delle tecnologie informatiche, nonché dei relativi servizi di supporto;
- d) attività concernente la misurazione dei costi;
- e) attività di omogeneizzazione dei sistemi di gestione contabile e del controllo interno delle aziende sanitarie regionali e redazione del bilancio consolidato;
- f) promozione di modelli organizzativi, sistemi contabili e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, all'economicità e all'efficacia;

g) svolge tutte le funzioni di supporto e consulenza, informazione e promozione culturale nell'ambito della prevenzione, promozione della salute, educazione sanitaria, mediante le seguenti attività:

- 1) raccolta e conservazione di materiali di informazione sanitaria;
- 2) documentazione;
- 3) osservazione e monitoraggio;
- 4) rilevazioni, studi e ricerche;
- 5) produzione editoriale.

4. Per le funzioni di cui al punto a), l'Agenzia Umbria Sanità svolge, ai sensi e per gli effetti della legislazione comunitaria e nazionale, le funzioni di centrale di committenza.

5. Il consiglio regionale può conferire ulteriori funzioni all'Agenzia Umbria Sanità.

6. L'Agenzia Umbria Sanità esercita le connesse funzioni e competenze necessarie per l'esercizio dei compiti stessi e a tali fini può stipulare accordi con enti pubblici.

7. L'agenzia può partecipare a società di cui all'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 successive modifiche e integrazioni, previa deliberazione della giunta regionale.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4.

1. La rubrica e il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 17/2005 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 4 (*Funzioni della giunta regionale*). — 1. La giunta regionale in relazione alle funzioni di cui al precedente art. 3 esercita i compiti di programmazione, coordinamento e controllo e delinea gli indirizzi strategici a cui l'Agenzia Umbria Sanità deve conformarsi con particolare riferimento ai settori di intervento e alle attività da svolgere, nonché ai progetti da realizzare, stabilendo tempi e modalità di gestione.

2. La giunta regionale determina annualmente gli obiettivi sulla base dei quali l'Agenzia Umbria Sanità definisce il proprio piano di attività.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5

1. La rubrica e il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 17/2005, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 5 (*Organi della Agenzia Umbria Sanità*). — 1. Sono organi dell'Agenzia Umbria Sanità:

- a) il direttore;
- b) il comitato di direzione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 7

1. La rubrica e il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2005 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 7 (*Direttore*). — 1. L'incarico di direttore dell'Agenzia Umbria Sanità è conferito con decreto del presidente della giunta regionale su conforme delibera della stessa. L'atto di giunta determina gli elementi essenziali dell'incarico. Il rapporto di servizio del direttore è regolato da contratto di diritto privato.

2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a soggetto in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e dotato di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, nonché di specifiche competenze in materia di organizzazione e di amministrazione tecnico-gestionale.

3. L'incarico di cui al comma 1 è conferito per una durata da tre a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale. Ai termine di ciascuna legislatura, il rapporto con il direttore è prorogato fino alla data di nomina del successore ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova giunta regionale.

4. Il rapporto di servizio del direttore ha natura esclusiva ed è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, attività professionali e di impresa. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo.

5. Il trattamento economico da corrispondere al direttore è determinato dalla giunta regionale, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8.

6. Il direttore ha la rappresentanza legale della Agenzia Umbria Sanità ed esercita funzioni di direzione, vigilanza e controllo, ivi compreso l'esercizio di poteri sostitutivi, in riferimento all'attività amministrativa e gestionale e alla rispondenza della stessa agli obiettivi della programmazione regionale socio-sanitaria di cui all'art. 4.

7. Il direttore predispone gli atti necessari al conseguimento degli scopi della Agenzia Umbria Sanità e provvede in particolare:

a) alla predisposizione del piano di attività, sulla base degli obiettivi fissati dalla giunta regionale;

b) alla predisposizione degli atti di bilancio;

c) alla predisposizione del regolamento interno di organizzazione e funzionamento, attività contrattuale e contabilità;

d) alla determinazione della dotazione organica;

e) alla gestione del personale e del patrimonio;

f) alla redazione di una relazione annuale sulle attività svolte dall'Agenzia Umbria Sanità.

8. Gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), f), sono sottoposti all'approvazione e al controllo della giunta regionale che lo esercita con le stesse modalità previste per il controllo delle aziende sanitarie regionali.

9. Per consentire l'avvio della Agenzia Umbria Sanità l'incarico di direttore può essere attribuito ad un dirigente della Regione o ad uno dei direttori generali in carica presso le aziende sanitarie regionali.»

Art. 7.

Integrazione della legge regionale n. 17/2005

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 17/2005 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 7-bis (Comitato di direzione). — 1. Il comitato di direzione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica per lo stesso periodo del direttore.

2. Il comitato di direzione è composto da:

a) i direttori generali delle aziende sanitarie regionali;

b) il direttore regionale della direzione sanità e servizi sociali.

3. La partecipazione al comitato di direzione avviene a titolo gratuito. Il comitato di direzione, per il suo funzionamento e organizzazione, si dota di un apposito regolamento.

4. Al comitato di direzione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) adotta il piano di attività, sulla base degli obiettivi fissati dalla giunta regionale;

b) adotta gli atti di bilancio;

c) adotta il regolamento interno di organizzazione e funzionamento, attività contrattuale e contabilità.

Art. 7-ter (Collegio revisori dei conti). — 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui uno con funzioni di presidente, eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due componenti e nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria della Agenzia Umbria Sanità e trasmette alla giunta regionale una relazione semestrale sull'attività svolta dalla agenzia stessa.

3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica per lo stesso periodo del direttore e i suoi membri possono essere riconfermati.

4. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta il compenso fissato dalla giunta regionale.

Art. 7-quater (Organizzazione dell'Agenzia Umbria Sanità). — 1. L'Agenzia Umbria Sanità si avvale esclusivamente di personale in mobilità volontaria proveniente da enti e aziende del servizio sanitario regionale, dalla Regione, da altri enti pubblici, da agenzie regionali o da altri organismi che operano nel settore sanitario, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia.

2. L'Agenzia Umbria Sanità ha una propria dotazione organica. Al personale dell'agenzia inquadrato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità.

3. L'Agenzia Umbria Sanità applica la normativa prevista per le aziende sanitarie anche in materia di gestione del patrimonio, dell'ordinamento contabile e dell'attività contrattuale.

4. Entro tre anni dalla data di istituzione della Agenzia Umbria Sanità, la giunta regionale provvede al riordino dei servizi delle aziende sanitarie interessate dall'attività dell'agenzia.

Art. 7-quinquies (Attività di monitoraggio). — 1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente a scadenze biennali, la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge finalizzata ad una valutazione della legge stessa e dei suoi effetti.

Art. 7-sexies (Finanziamento). — 1. L'attività della Agenzia Umbria Sanità viene finanziata con le seguenti fonti:

a) finanziamenti assegnati dalla Regione per l'espletamento delle attività previste dall'art. 3, comma 3;

b) proventi per prestazioni e servizi resi;

c) donazione e lasciti accettati con deliberazione della giunta regionale.

Art. 7-septies (Gestione economica). — 1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economico-patrimoniale e dimostrati nel rendiconto annuale costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.

2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel bilancio annuale di previsione.

Art. 7-octies (Disposizione finanziaria). — 1. La Regione fa fronte al finanziamento delle funzioni assegnate all'Agenzia Umbria Sanità, con le risorse destinate al servizio sanitario regionale, previste nella unità previsionale di base 12.1.005 denominata "Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria" cap. 2264/5010.

2. Il bilancio di esercizio della agenzia è parte del bilancio consolidato regionale delle aziende sanitarie.»

Art. 8.

Abrogazioni

1. Gli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 17/2005 sono abrogati.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Tutte le attività conferite alla società consortile costituita per realizzare le finalità di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 e i rapporti giuridici instaurati dalla stessa, sono trasferiti alla Agenzia Umbria Sanità con effetto dalla data di nomina del direttore dell'agenzia stessa.

2. Con effetto dalla data di nomina del direttore dell'agenzia, l'assemblea dei soci della società consortile, dà mandato all'amministratore unico di trasmettere i procedimenti amministrativi compresi nel piano di impresa non avviati oppure non conclusi, alla Agenzia Umbria Sanità, al fine della relativa prosecuzione e conclusione.

3. L'assemblea dei soci della società consortile provvede allo scioglimento della predetta società entro sessanta giorni dalla avvenuta nomina del direttore.

TITOLO II

SOPPRESSIONE DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE E L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE, LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE CULTURALE IN AMBITO SOCIO-SANITARIO, DENOMINATA SEDES

Art. 10.

Soppressione dell'agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES.

1. L'agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES istituita ai sensi della legge regionale del 9 agosto 1995, n. 33 è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'Agenzia Umbria Sanità.

2. L'Agenzia Umbria Sanità, dalla data di nomina del direttore, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della soppressa agenzia SEDES compresi quelli inerenti i rapporti di lavoro in essere.

3. L'Agenzia Umbria Sanità prevede nella propria organizzazione uno specifico coordinamento per l'espletamento delle funzioni della soppressa agenzia SEDES.

Art. 11.

Abrogazioni

1. La legge regionale 9 agosto 1995, n. 33, come modificata dall'art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a dunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 maggio 2007

LORENZETTI

07R0368

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2007, n. 17.

Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del 23 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità dei consiglieri regionali

1. L'indennità spettante ai membri del consiglio regionale, per garantire il libero svolgimento del mandato ai sensi dell'art. 122, comma 4 della Costituzione e dell'art. 57 dello statuto regionale, è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili il cui ammontare è pari ad un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

2. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale delibera l'ammontare delle quote mensili in riferimento alla qualifica HA08, classe 8/16, relativa ai magistrati di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del ventisette per cento, è calcolato sull'indennità di cui al comma 1 al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza della previsione dell'art. 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Art. 2.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 le parole «dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15» sono sostituite dalle parole per i consiglieri regionali».

Art. 3.

Decorrenza dell'indennità

1. La corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 1, decorre dalla data della proclamazione.

2. Per i consiglieri regionali in carica l'indennità è rideterminata ai sensi dell'art. 1, a far data dal primo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Assegno al consigliere sospeso dalla carica

1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4-bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni spetta, dal giorno del provvedimento di sospensione e per la durata dello stesso, un assegno pari all'indennità di carica di cui al comma 1, dell'art. 1 ridotta del sessanta per cento.

2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l'indennità percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 1° agosto 1972, n. 15;
- b) legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11;
- c) legge regionale 2 aprile 1973, n. 20;
- d) legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7;
- e) legge regionale 25 agosto 1978, n. 48;
- f) legge regionale 20 maggio 1980, n. 47;
- g) legge regionale 6 agosto 1991, n. 20;
- h) legge regionale 12 agosto 1994, n. 29.

2. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'art. 13 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28;
- b) l'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18;
- c) il comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26;
- d) l'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10;
- e) il comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 29 luglio 2003, n. 16.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. I risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge costituiscono economie di bilancio per l'anno 2007.

2. Il finanziamento di quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge trova copertura negli stanziamenti previsti nella Upb 01.1.001 «Funzionamento del consiglio regionale» la cui entità sarà annualmente determinata in sede di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 maggio 2007

LORENZETTI

07R0369

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2007, n. 1.****Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007.**

(Pubblicata nell'ediz. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Molise del 10 gennaio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente, fino a quando non sia approvato con legge e non oltre il 28 febbraio 2007, il bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 2007, con le modalità e le disposizioni previste dall'art. 10 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 e secondo lo stato di previsione del relativo disegno di legge presentato al Consiglio regionale.

2. Qualora l'iter legislativo di cui al punto 1 del presente articolo non sia concluso entro la data indicata, è autorizzata, ai sensi del punto 1, dell'art. 10, della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, la proroga della gestione provvisoria del bilancio fino al 30 aprile 2007.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente legge è estesa agli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 3.*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 8 gennaio 2007

IORIO

07R0154

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 2.**Istituzione della Commissione per l'autoriforma del Molise.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 1^o febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Istituzione e compiti della Commissione*

1. È istituita presso il Consiglio regionale una Commissione a carattere temporaneo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto regionale, denominata: «Commissione per l'autoriforma del Molise», nello spirito delle scelte effettuate durante i lavori svolti nella precedente legislatura.

2. La Commissione ha il compito di:

a) elaborare la proposta di revisione dello Statuto regionale alla luce delle riforme di cui alla legge Costituzionale 24 novembre 1999, n. 1, e alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché delle innovazioni già introdotte dalla legislazione statale in materia di decentramento istituzionale ed amministrativo e in materia di riforme della pubblica amministrazione e del pubblico impiego;

b) elaborare la proposta di revisione del regolamento interno di funzionamento del Consiglio regionale;

c) elaborare la proposta di legge elettorale regionale.

3. La Commissione dura in carica dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2007.

4. La Commissione, nel suo periodo di attività, si pronuncia in sede consultiva sui provvedimenti legislativi di rilevante contenuto istituzionale, riguardanti il riordino della Regione e delle autonomie locali.

Art. 2.*Elezioni del presidente e dell'ufficio di presidenza*

1. La Commissione è composta da sedici consiglieri regionali, di cui pariteticamente otto indicati dai gruppi politici di maggioranza e otto indicati dai gruppi politici di minoranza.

2. La Commissione elegge al proprio interno il presidente, il vice presidente ed il segretario.

3. Il presidente, il vice presidente ed il segretario costituiscono l'ufficio di presidenza della Commissione.

4. Il presidente, il vice presidente ed il segretario della commissione sono rinnovati a metà mandato, al fine di consentire in ciascuna delle predette cariche l'alternanza tra rappresentanti di gruppi politici di maggioranza e rappresentanti dei gruppi politici di minoranza.

5. La Commissione ha facoltà di:

a) avvalersi della consulenza di esperti qualificati;

b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali ad analoghi organismi di altri consiglieri regionali;

c) indire seminari e convegni;

d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche, con l'università e con qualunque forma di organizzazione dei cittadini;

e) porre in essere ogni ulteriore iniziativa o attività utile all'assolvimento dei suoi compiti.

6. Il Consiglio regionale provvede a fornire alla Commissione locali, strumentazioni e personale occorrenti per il suo funzionamento, nonché personale di segreteria per l'ufficio di presidenza della commissione nel numero massimo di tre unità, nel rispetto delle previsioni dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15.

7. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto regionale ed il regolamento interno del Consiglio disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.

Art. 3.*Principi*

1. Nella formulazione delle sue proposte normative di riforma, la Commissione osserverà i seguenti principi:

a) unità dello Stato nazionale in armonia con l'adesione dell'Italia all'Unione europea;

b) federalismo solidale;

c) valorizzazione dell'identità della Regione Molise sotto il profilo istituzionale, socio-culturale comunitario, democratico, solidaristico, produttivo e del lavoro;

d) sussidiarietà;

e) rafforzamento dell'autonomia regionale, escludendo ogni forma di separatismo;

f) pieno riconoscimento, garanzia e partecipazione delle comunità locali, decentramento effettivo delle funzioni e delle risorse, anche in coerente attuazione della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34;

g) partecipazione delle formazioni sociali e delle autonomie funzionali alla vita della Regione e del sistema delle autonomie territoriali.

Art. 4.

Disposizioni procedurali

1. La Commissione, su questioni di particolare rilievo, può relazionare al Consiglio regionale per trarne orientamenti ed indirizzi.

2. La Commissione trasmette al presidente del Consiglio regionale le proposte di cui all'art. 1, comma 2, corredate di relazione illustrativa e di eventuale relazione di minoranza.

3. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle proposte, ciascun consigliere può presentare al presidente del consiglio emendamenti, sui quali la commissione si pronuncia nei successivi sessanta giorni.

4. Terminato l'esame degli emendamenti da parte della Commissione, le proposte sotto iscritte all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per il corrente anno in euro 120.000,00 si provvederà mediante la previsione di appositi stanziamenti con legge di approvazione del bilancio per l'anno 2007.

2. In deroga alla vigente normativa in materia di contabilità, l'ufficio di presidenza della commissione ha autonomia di spesa nel limite dello stanziamento, con impegno alla rendicontazione all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. Anche per gli esercizi successivi l'onere annuale della spesa sarà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci annuali.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 gennaio 2007

IORIO

07R0155

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 3.

Istituzione della Commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 1° febbraio 2007*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e compiti della Commissione

1. È istituita, presso il Consiglio regionale del Molise, una commissione a carattere temporaneo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, denominata: «commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica».

2. La Commissione ha il compito di:

a) monitorare le attività di cooperazione in atto tra le regioni, le province, i comuni, le camere di commercio, le istituzioni universitarie e scolastiche dei seguenti paesi: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serba-Montenegro, Albania e Grecia;

b) elaborare una proposta finalizzata alla creazione di un organismo rappresentativo degli enti di cui alla lettera a) che, in raccordo con Adriamed e sue evoluzioni, individui e coordini strategie per il rafforzamento della cooperazione tra le due sponde dell'Adriatico. La cooperazione multisettoriale, rispettosa di uno sviluppo sostenibile, riguarda l'ambiente, i prodotti di qualità, l'istruzione, la formazione, la ricerca scientifica e la cultura.

3. La Commissione dura in carica trenta mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Può essere prorogata non oltre la scadenza della legislatura in corso.

Art. 2.

Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza

1. La commissione è costituita da:

a) Presidente della Regione o un consigliere da lui delegato con funzione di presidente della commissione stessa;

b) sei consiglieri regionali di cui pariteticamente tre indicati dai gruppi di maggioranza e tre indicati dai gruppi di opposizione.

2. La Commissione elegge al suo interno il vice presidente ed il segretario. Il presidente, il vice presidente ed il segretario costituiscono l'ufficio di presidenza.

3. La Commissione ha facoltà di:

a) avvalersi della consulenza di due esperti qualificati;

b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali ed analoghi organismi di altre istituzioni regionali e locali dell'area adriatica;

c) indire seminari e convegni;

d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche, con l'Università e con qualunque forma di organizzazione dei cittadini;

e) porre in essere ogni altra iniziativa o attività utile all'assolvimento dei suoi compiti.

4. Il Consiglio regionale provvede a fornire alla Commissione locali, strumentazioni e personale occorrenti per il suo funzionamento, nonché personale di segreteria per l'ufficio di presidenza della Commissione, nel numero massimo di tre unità, nel rispetto delle previsioni dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15.

5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo statuto regionale ed il regolamento interno del consiglio disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.

Art. 3.

Disposizioni procedurali

1. La Commissione, su questioni di particolare rilievo, può relazionare al Consiglio regionale per trarne orientamenti ed indirizzi.

2. La Commissione trasmette al Presidente del consiglio regionale le proposte di cui all'art. 1, comma 2, corredate di relazione illustrativa e di eventuale relazione di minoranza.

3. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle proposte, ciascun consigliere può presentare al presidente del consiglio emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi sessanta giorni.

4. Terminato l'esame degli emendamenti sia parte della commissione, le proposte sotto iscritte all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per il corrente anno in euro 120.000,00 si provvederà mediante la previsione di appositi stanziamenti con legge di approvazione del bilancio per l'anno 2007.

2. In deroga alla vigente normativa in materia di contabilità, l'ufficio di presidenza della Commissione ha autonomia di spesa, nel limite dello stanziamento, con impegno di rendicontazione all'ufficio di Presidenza del consiglio regionale.

3. Anche per gli esercizi successivi l'onere annuale della spesa sarà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci annuali.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 gennaio 2007

IORIO

07R0156

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2007, n. 4.

Istituzione del Sottosegretario alla presidenza della Regione

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 1° marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituito il Sottosegretario alla Presidenza della Regione, di seguito chiamato sottosegretario.

2. Il Sottosegretario, che partecipa alle sedute della giunta regionale senza diritto di voto, è nominato dal Presidente della Regione tra i consiglieri regionali in carica; il Presidente può revocare la nomina in qualsiasi momento.

3. Il Sottosegretario può rappresentare il Presidente della Regione su disposizione dello stesso, svolge l'attività sotto la sua direzione ed opera in nome e per conto del medesimo.

4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 3, il Sottosegretario, inoltre, mantiene i rapporti con il Consiglio, con gli assessori, con i direttori generali, con la struttura regionale, con tutte le istituzioni e con organismi pubblici e privati.

5. Per assolvere al suo ruolo, il Sottosegretario si avvale delle strutture, delle collaborazioni e del personale che sono nella disponibilità della Presidenza della Regione.

6. Al Sottosegretario si applica la normativa prevista per il vicepresidente del Consiglio in materia di indennità nonché l'art. 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e, solo per gli assetti organizzativi, le disposizioni previste per gli assessori regionali.

7. Il Sottosegretario è sostituito nella Commissione consiliare di cui fa parte da un consigliere dello stesso gruppo politico o di altro gruppo di maggioranza.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti che troveranno iscrizione nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le leggi di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 23 febbraio 2007

IORIO

07R0203

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2007, n. 5.

Istituzione della commissione consiliare di studio e di conoscenza sul dissesto idrogeologico e di verifica dello stato attuale e futuro degli interventi post-terremoto e post-alluvione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 16 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

a seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e compiti della commissione

1. È istituita, presso il Consiglio regionale del Molise, una commissione a carattere temporaneo, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, denominata: «Commissione consiliare di studio e di conoscenza sul dissesto idrogeologico e di verifica dello stato attuale e futuro degli interventi post-terremoto e post-alluvione», di seguito denominata: «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di:

a) censire gli studi e le ricerche sui fenomeni di dissesti idrogeologici effettuati dalle Università, dagli Istituti di ricerca scientifica, dalla Regione Molise, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai Consorzi di bonifica;

b) rendere fruibili da parte dei soggetti istituzionali che hanno competenza in materia di programmazione e di gestione del territorio, le risultanze fondamentali degli studi acquisiti ed esaminati dalla Commissione;

c) elaborare proposte legislative e regolamentari che consentano alla Regione di programmare lo sviluppo, nel rispetto delle specificità del territorio molisano e secondo le indicazioni contenute nella Convenzione europea del paesaggio, approvata nel 2000 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa;

d) fornire al Consiglio regionale il quadro dettagliato sullo stato della gestione degli interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto dell'ottobre 2002 e dall'alluvione del gennaio 2003 dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei benefici prodotti nell'ambito della gestione dei predetti interventi. In particolare essa riferisce all'assemblea circa le modalità adottate per la stima dei fabbisogni finanziari relativi agli interventi, i fondi disponibili e la relativa provenienza, le risorse impegnate ed erogate; le modalità ed i criteri di erogazione dei contributi ai comuni ed ai relativi controlli sull'utilizzo; le modalità ed i criteri di erogazione dei contributi a soggetti pubblici e privati per opere pubbliche ed i relativi controlli sull'utilizzo.

3. La Commissione dura in carica trenta mesi decorrenti dal suo insediamento. Qualora il riconoscimento dello stato di emergenza dovesse essere prorogato, per disposizione dello Stato, oltre il termine di cui sopra, la durata della commissione sarà prorogata con ulteriore atto legislativo.

Art. 2.

Elezioni del presidente e dell'ufficio di presidenza

1. La Commissione è costituita da sette consiglieri regionali di cui quattro indicati dai gruppi di maggioranza e tre indicati dai gruppi di opposizione.

2. La Commissione elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Il presidente, il vicepresidente ed il segretario costituiscono l'ufficio di presidenza che dura in carica trenta mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La commissione ha facoltà di:

a) avvalersi della consulenza della struttura regionale, degli assessorati per i lavori pubblici, per l'ambiente, per la protezione civile e per l'agricoltura;

b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali operanti nel territorio;

c) indire seminari e convegni;

d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche e con l'Università;

e) porre in essere ogni altra iniziativa o attività utile all'assolvimento dei suoi compiti;

f) avvalersi della consulenza di esperti qualificati per un tempo limitato ed oggetto determinato.

4. Il consiglio regionale provvede a fornire alla commissione locali, strumentazioni e personale occorrenti per il suo funzionamento.

5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo statuto regionale ed il regolamento interno del consiglio disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.

Art. 3.

Disposizioni procedurali

1. La Commissione, su questioni di particolare rilievo, può relazionare al Consiglio regionale per trarne orientamenti ed indirizzi.

2. La Commissione trasmette al Presidente del Consiglio regionale le proposte di cui all'art. 1, comma 2, corredate di relazione illustrativa.

3. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle proposte, ciascun consigliere può presentare al Presidente del consiglio emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi sessanta giorni.

4. Terminato l'esame degli emendamenti da parte della Commissione, le proposte sono iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la previsione di appositi stanziamenti con la legge di approvazione del bilancio per l'anno 2007.

2. Anche per gli esercizi successivi l'onere annuale della spesa sarà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci annuali.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 9 marzo 2007

IORIO

07R0216

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2007, n. 6.

Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 16 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e compiti della commissione

1. È istituita, presso il Consiglio regionale del Molise, una Commissione a carattere temporaneo, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, denominata: «Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari», di seguito denominata: «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di:

a) verificare la normativa comunitaria adottata nelle materie di competenza regionale e lo stato di conformità dell'ordinamento della Regione con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle comunità europee;

b) in base alle risultanze della verifica di cui alla lettera a), proporre al Consiglio regionale atti di indirizzo diretti alla giunta regionale affinché questa provveda ai necessari adeguamenti mediante l'adozione di atti amministrativi e la presentazione di proposte di legge;

c) proporre al Consiglio regionale le osservazioni di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

d) riferire al Consiglio regionale sulle posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 17 della legge n. 11/2005;

e) relazionare periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie di competenza della Regione;

f) effettuare l'esame preliminare delle proposte degli atti di programmazione degli interventi cofinanziati di competenza del Consiglio regionale;

g) esprimere pareri, nei modi di cui ai commi primo e terzo dell'art. 29 del regolamento interno di funzionamento del Consiglio regionale, sulle proposte di legge regionale, di regolamento e di atto amministrativo di competenza consiliare concernenti regimi di aiuti nonché sulle proposte di legge regionale miranti ad adeguare l'ordinamento regionale alle normative europee ed ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

h) elaborare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la proposta di legge regionale concernente la disciplina delle modalità di partecipazione della Regione alla formazione di atti normativi comunitari nonché le procedure per l'attuazione delle politiche comunitarie nell'ordinamento regionale.

3. La Commissione dura in carica trenta mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Può essere prorogata non oltre la scadenza della legislatura in corso.

Art. 2.

Organizzazione e funzionamento

1. La Commissione è costituita da cinque consiglieri regionali di cui tre indicati dai gruppi di maggioranza e due indicati dai gruppi di opposizione.

2. La Commissione elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Il presidente, il vicepresidente ed il segretario costituiscono l'Ufficio di presidenza della commissione che dura in carica trenta mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione ha facoltà di:

- a)* avvalersi della consulenza di esperti qualificati per tempo limitato ed oggetto determinato;
- b)* promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali ed analoghi organismi di altre istituzioni;
- c)* indire seminari e convegni;
- d)* tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche, con l'Università e con qualunque forma di organizzazione dei cittadini;
- e)* porre in essere ogni altra iniziativa o attività utile all'assolvimento dei suoi compiti.

4. Il Consiglio regionale provvede a fornire alla Commissione locali, strumentazioni e personale occorrenti per il suo funzionamento.

5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo statuto regionale ed il regolamento interno del Consiglio disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della commissione.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la previsione di appositi stanziamenti con la legge di approvazione del bilancio per l'anno 2007.

2. Per gli esercizi successivi l'onere annuale della spesa sarà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci annuali.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 9 marzo 2007

IORIO

07R0217

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 20.

Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 42 del 23 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FIGURE PROFESSIONALI TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina la materia delle professioni turistiche di accompagnamento nel rispetto delle norme costituzionali e comunitarie, nonché sulla base dei principi di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002.

2. La presente legge ha l'obiettivo di razionalizzare l'esercizio delle professioni turistiche in Sardegna intervenendo sulla definizione, sulla declaratoria delle funzioni, sull'accesso e sui requisiti abilitativi.

3. L'esercizio delle attività finalizzate all'offerta turistica, non esplicitamente definite e disciplinate nella presente legge, è considerato libero.

Art. 2.

Individuazione delle figure professionali di accompagnamento

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela le seguenti attività professionali di accompagnamento:

- a)* la guida turistica;
- b)* la guida ambientale-escursionistica;
- c)* la guida turistica sportiva.

Art. 3.

Direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo

1. È direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo chi per professione dirige ed organizza l'attività di agenzie di viaggio e turismo e di succursali e filiali delle stesse.

2. Per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo è necessaria l'iscrizione nel registro di cui all'art. 6.

3. L'iscrizione nel registro è riservata a coloro che possiedono i seguenti requisiti minimi: laurea triennale in scienze giuridiche, economiche, politiche o turistiche, più sei mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato secondo l'art. 7.

4. I titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore turistico, possono essere iscritti nel registro dei direttori tecnici previo superamento di un esame che viene bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia.

Art. 4.

Declaratoria di funzioni delle figure professionali

1. Le funzioni di ciascuna figura professionale di cui all'art. 2 sono le seguenti:

a) è guida turistica chi per professione illustra, con competenza a carattere regionale, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone, opere d'arte, gallerie, musei, mostre, monumenti, scavi archeologici, complessi architettonici, urbanistici, città ed insediamenti umani, beni demo-etno-antropologici e quant'altro sia testimonianza di una civiltà, evidenziandone le caratteristiche artistiche, storiche e monumentali;

b) è guida ambientale-escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le peculiarità paesaggistiche, naturalistiche, faunistiche, botaniche e geologiche;

c) è guida turistica sportiva chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in attività turistico-sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l'utilizzo di particolari tecniche secondo le direttive, le linee guida e le tabelle di specializzazione adottate con deliberazione della giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia; appartengono alla categoria di guida turistica sportiva le guide subacquee e gli istruttori subacquei di cui alla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo).

Art. 5.

Requisiti abilitativi per l'accesso alla professione

1. Le professioni turistiche di cui all'art. 2 possono essere esercitate mediante iscrizione nel registro professionale di cui all'art. 6.

2. L'iscrizione a ciascun registro delle professioni turistiche è consentita a chi possiede i seguenti requisiti abilitativi minimi:

a) per guida turistica:

laurea almeno triennale in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche ed architettoniche, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato in Sardegna, avente ad oggetto attività connesse al patrimonio storico-archeologico-monumentale della Sardegna; i titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore, possono essere iscritti nel registro delle guide turistiche previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia;

b) per guida ambientale-escursionistica:

laurea triennale in discipline afferenti alle materie biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, più titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee guida stabilite con deliberazione della giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'art. 7;

oppure titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee guida stabilite con deliberazione della giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'art. 7, previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia;

c) per guida turistica sportiva: titoli rilasciati da organismi riconosciuti ed individuati nelle direttive e linee guida stabilite con successiva deliberazione della giunta regionale, previo parere, della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato, secondo le modalità previste nell'art. 7, per ciascuna delle specialità per le quali si richiede l'iscrizione.

3. Costituiscono titoli validi, oltre ai requisiti di cui al comma 2, anche i titoli equipollenti il cui elenco è aggiornato periodicamente con deliberazione della giunta regionale.

Capo II

REGISTRO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE. DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 6.

Registro degli esercenti professioni turistiche e segreteria

1. I registri degli esercenti le professioni turistiche di accompagnamento e dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo sono tenuti dalla Regione alla quale vengono comunicati i dati di cui al comma 2.

2. Presso ciascuna provincia è istituita la segreteria dei registri che ha il compito di verificare il possesso dei titoli previsti dalla presente legge e la relativa documentazione e di trasmettere l'esito dell'istruttoria all'interessato e alla Regione per i successivi adempimenti.

3. Gli iscritti agli albi professionali di cui al previgente regime sono iscritti d'ufficio nel corrispondente registro.

4. Alla segreteria dei registri sono affidati i compiti di cui agli articoli 7 e 8, nonché i compiti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 9 del 1999.

5. I registri relativi alla professione di guida turistica sportiva e di guida ambientale-escursionistica devono indicare le specifiche aree tematiche di competenza in conformità alle direttive stabilite con successiva deliberazione della giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia.

6. Per l'iscrizione al registro, oltre ai requisiti di cui agli articoli 3 e 5, le segreterie dei registri devono verificare che ciascun richiedente l'iscrizione possieda i seguenti requisiti soggettivi minimi:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione europea (sono equiparati i cittadini extracomunitari in regola con le leggi dello Stato);

c) godimento dei diritti civili;

d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione.

7. Coloro che esercitano la professione di guida turistica abilitati all'esercizio presso altre regioni o altri paesi membri dell'Unione europea, al fine dell'iscrizione nei registri della Sardegna devono dimostrare di conoscere le peculiarità storiche, archeologiche, monumentali, museali e naturalistiche della Sardegna, superando un esame integrativo da bandirsi con cadenza biennale.

8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire una disciplina omogenea a livello regionale degli esami di cui al comma 7, l'Assessore regionale competente per materia, con proprio decreto, stabilisce le materie, le prove d'esame e la composizione delle commissioni.

9. La Regione riceve, esamina e decide i ricorsi in materia di iscrizione ai registri delle professioni turistiche di accompagnamento e dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo presentati entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo regionale.

10. L'iscrizione nel registro regionale ha valenza triennale per la guida turistica e per la guida ambientale-escursionistica e annuale per la guida turistica sportiva. La richiesta di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata alle segreterie dei registri entro e non oltre sessanta giorni antecedenti le scadenze sopradette, pena la sospensione o la cancellazione d'ufficio dal registro medesimo. Ai fini del rinnovo è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di permanenza dei requisiti abilitativi ed il certificato di idoneità psico-fisica, in corso di validità, di cui alla lettera d) del comma 6.

Art. 7.

Tirocinio operativo certificato

1. Per tirocinio operativo certificato si intende un periodo di formazione intensivo in affiancamento presso associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o presso una figura professionale turistica già abilitata ed iscritta in apposito registro; in particolare:

a) per la professione di guida turistica e di guida ambientale-escursionistica, la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o da guide professioniste abilitate ed iscritte nei registri e deve attestare la pratica dell'attività di guida per il periodo indicato rispettivamente dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 5, nonché almeno dieci prestazioni di guida in affiancamento alla guida professionista;

b) per guida turistica sportiva la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata, per ciascuna delle specialità individuate con deliberazione della giunta regionale, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 5, da un istruttore abilitato ed iscritto nel registro e deve attestare la pratica dell'attività di istruzione per ciascuna disciplina per il periodo indicato dalla medesima lettera e) in affiancamento all'istruttore professionista;

c) per il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'art. 3 la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata dal rappresentante legale di un'agenzia di viaggio e turismo o da un direttore tecnico di agenzia di viaggio abilitato ed iscritto nel registro e deve attestare la frequentazione della struttura operativa e la pratica dell'attività di direzione tecnica per il periodo indicato dal comma 3 dell'art. 3 in affiancamento al rappresentante legale o al direttore dell'agenzia.

Art. 8.

Disciplina transitoria dell'accesso alla professione

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nei registri di cui all'art. 6 tutti coloro i quali operano professionalmente e regolarmente nel settore del turismo con specializzazioni per le quali non era istituito l'albo sotto la previgente disciplina, ovvero per le quali, pur esistendo l'albo, non si era regolarmente provveduto ad effettuare gli esami di abilitazione per l'accesso, che possano documentare esperienza di almeno tre anni anche in modo non esclusivo e continuativo di esercizio regolare e professionale nello specifico settore e ne facciano domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presso la competente segreteria. Entro gli stessi termini, ai fini dell'iscrizione di diritto nei registri di cui all'art. 6, possono fare domanda coloro che hanno frequentato corsi di almeno 600 ore, comprensivi di stage formativi con esame finale di qualifica, riconosciuti dalla Regione autonoma della Sardegna e/o dal Ministero della pubblica istruzione e/o dall'Unione europea nel settore ambientale.

2. La segreteria dei registri, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, comunica l'esito dell'istruttoria alla Regione ai fini dell'iscrizione al registro del professionista. Alla verifica dei requisiti, alla successiva iscrizione o al diniego della stessa deve procedersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Fra i requisiti necessari per la documentazione dell'esperienza professionale rilevano, fra gli altri, contratti di lavoro con specificazione di mansioni, possesso di partita IVA lettere di incarico, fatture, dichiarazioni dei redditi, ricevute di pagamento di imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi e compatibili con l'attività professionale turistica, atti amministrativi e in genere documenti dai quali si desuma incontrovertibilmente l'esercizio per almeno tre anni delle attività professionali turistiche per le quali si richiede l'iscrizione.

3. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centotanta giorni dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'art. 9, la Regione indice una sessione straordinaria di esami per ciascuna delle categorie professionali previste per coloro i quali, pur non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 5, abbiano almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore.

4. Il superamento dell'esame di abilitazione attribuisce il diritto ad iscriversi ai registri professionali di cui agli articoli precedenti.

Capo III

ESAMI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 9.

Prove d'esame e valutazione di idoneità

1. È affidato alla Regione l'espletamento delle prove d'esame di cui agli articoli 3 e 5, nonché di quelle previste nel regime transitorio di cui al comma 3 dell'art. 8.

2. Con decreto dell'Assessore regionale competente per materia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate per ciascuna professione turistica le modalità attuative dell'esame.

Art. 10.

Aggiornamento professionale e formazione continua

1. I professionisti di cui agli articoli precedenti sono tenuti a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento e perfezionamento inerenti l'attività professionale turistica esercitata.

2. La Regione, sentite le province, con apposito decreto dell'assessore regionale competente in materia di turismo, disciplina le modalità di certificazione dell'attività di formazione di cui al comma 1.

3. In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal comma 1, la Regione può disporre la sospensione dall'iscrizione al registro da uno a sei mesi; in caso di reiterata sospensione può disporre la cancellazione dal registro professionale.

Art. 11.

Esercizio abusivo di professioni turistiche di accompagnamento. Sanzioni

1. L'esercizio delle professioni turistiche, di cui agli articoli 2 e 3, in mancanza dell'iscrizione nell'apposito registro professionale di cui agli articoli precedenti è da ritenersi abusivo e quindi vietato.

2. L'esercizio abusivo è punito con sanzioni pecuniarie dell'importo da euro 520 a euro 3.200.

3. Le sanzioni amministrative sono irrogate dai comuni e comunicate alle segreterie dei registri. L'entità delle sanzioni amministrative deve essere rapportata alla gravità delle violazioni e alla reiterazione delle stesse.

4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati dal comune.

Art. 12.

Vigilanza

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di vigilanza attribuite ai comuni ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), l'Assessore regionale competente per materia emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, linee di indirizzo delle attività di vigilanza omogenee a livello regionale.

Capo IV

ABROGAZIONI - NORMA FINANZIARIA

Art. 13.

Abrogazioni

1. Sono abrogati la legge regionale 15 luglio 1988, n. 26 (Disciplina delle attività di interesse turistico), gli articoli 8, 13, 14 e 15 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), nonché i commi 7 e 10 dell'art. 7 e gli articoli 9 e 10 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo).

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999

1. L'espressione «elenco regionale» contenuta negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituita da «registro regionale».

2. Le espressioni «Assessorato regionale del turismo» e «Assessorato regionale competente in materia di turismo» contenute nel comma 3 dell'art. 5 e nel comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 9 del 1999 sono sostituite da «segreterie dei registri istituite presso le province».

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 130.000 per l'anno 2006 e successivi; nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

Spesa

In diminuzione

03 - Programmazione

UPB S03.006

Fondo speciale nuovi oneri legislativi di parte corrente

2006 euro 130.000

2007 euro 130.000

2008 euro 130.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 5) della tabella a), allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (finanziaria 2006)

In aumento

04 - Enti Locali

UPB 804.019

Trasferimenti enti locali di parte corrente

2006 euro 50.000

2007 euro 50.000

2008 euro 50.000

07 - Turismo

UPB S07.020

Promozione e propaganda turistica

2006 euro 80.000

2007 euro 80.000

2008 euro 80.000

2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 18 dicembre 2006

SORU

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 21.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 42 del 30 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 per un periodo non superiore a mesi due, dal 10 gennaio al 28 febbraio 2007.

2. Negli impegni di spesa la giunta regionale non può superare due dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna UPB dello stato di previsione della spesa.

3. Nei pagamenti di spesa la giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini del comma 2.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

5. Il limite di cui al comma 2 non si applica ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti ai cui all'art. 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'art. 24 della stessa legge regionale

Art. 2.

Disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006

1. Le somme rese disponibili sui capitoli di spesa relativi al finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione comunitaria del periodo 2000-2006, a seguito della rendicontazione all'Unione europea di progetti coerenti, permangono sul conto dei residui del bilancio regionale per essere utilizzate, nell'anno 2007, anche per finalità differenti da quelle per le quali sono state stanziare, purché rispondenti agli obiettivi fissati dall'Asse prioritario di riferimento o da quanto previsto nelle relazioni di accompagnamento alle modifiche al Complemento di programmazione al Programma operativo regionale approvate dal Comitato di sorveglianza. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta regionale assunta, su proposta del medesimo, di concerto con gli assessori competenti, alle conseguenti e necessarie variazioni di bilancio.

2. Le somme relative alla copertura di bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006 costituiscono per lo stesso esercizio titolo per l'impegno di spesa; le eventuali disponibilità derivanti a seguito del minor importo di aggiudicazione, nei bandi relativi all'acquisizione di beni e servizi o per la realizzazione di opere, costituiscono economia di spesa.

3. Le somme stanziare dal comma 3 dell'art. 3 e dal comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006), non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2006, permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

4. Le somme sussistenti in conto residui ed in conto competenza del bilancio per l'anno 2006 destinate alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi sindacali (capitoli 03024 e 03025) permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio 2007.

5. Le somme recuperate dagli enti locali per mancata impegnabilità a termini di legge, e le relative residue somme sussistenti in conto residui del bilancio regionale, possono essere utilizzate, entro il 31 dicembre 2007, in gestione diretta dall'Amministrazione regionale per il conseguimento delle finalità per le quali furono agli stessi enti assegnate.

6. In deroga alle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 11 del 2006 l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 1 del 2006 cessa al 31 dicembre 2006.

7. Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12106-01 (UPB E03.034) del bilancio per l'anno 2006 costituisce accertamento d'entrata a valere su quota parte del gettito delle compartecipazioni tributarie spettanti alla Regione in ragione di euro 500.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

8. Sono annullati alla data del 31 dicembre 2006 tutti gli ordini di accreditamento accesi, in conto competenza e in conto residui, a favore di funzionari delegati. Le somme detenute in contanti dai funzionari delegati e non utilizzate entro il 31 dicembre 2006 devono essere riversate in conto entrata del bilancio regionale entro il 15 gennaio 2007 e sono iscritte, previo loro accertamento, con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per essere destinate alle finalità per le quali sono state accreditate. Le somme rinvenienti dall'operazione di annullamento degli ordini di accreditamento costituiscono disponibilità del capitolo e sono utilizzate nell'esercizio 2007 per le medesime finalità per le quali sono state stanziare. Con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su richiesta dell'Assessore competente per materia, si provvede alla ripartizione di dette disponibilità tra diversi centri di responsabilità.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. L'art. 1 della presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2007, l'art. 2 nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 28 dicembre 2006

SORU

07R0110

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2007, n. 1.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 7 del 5 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga esercizio provvisorio

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007, già autorizzato con la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21, è prorogato, con le modalità e i criteri stabiliti dalla stessa legge, sino al 30 aprile 2007.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 5 marzo 2007

SORU

07R0245

LEGGE STATUTARIA DELLA REGIONE SARDEGNA.

Testo di legge regionale approvata ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale, in data 7 marzo 2007, a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 9 del 19 marzo 2007)

AVVERTENZA: entro tre mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale può chiedere che la presente legge sia sottoposta a referendum.

TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 15, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), disciplina la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

REFERENDUM

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

2. La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se alla consultazione partecipa almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle elezioni per il consiglio regionale nella legislatura in cui si tiene il referendum, e nel caso del *referendum* consultivo, almeno un terzo degli elettori. La proposta sottoposta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Non può essere indetto alcun *referendum* se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data delle ultime elezioni regionali e nei sei mesi antecedenti al loro svolgimento.

4. In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale la consultazione relativa a *referendum* già indetti è rinviata in modo da garantire il rispetto del termine previsto dal comma 3.

5. Il medesimo quesito referendario non può essere riproposto prima di cinque anni.

6. Il *referendum* sulle leggi approvate ai sensi dell'art. 15, comma secondo, dello Statuto speciale (di seguito leggi statutarie), è ammesso nelle forme e coi limiti previsti dallo Statuto speciale. La legge regionale ne disciplina le modalità di svolgimento.

Art. 3.

Referendum abrogativo

1. Quindicimila elettori o quattro consigli provinciali che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione regionale possono richiedere il *referendum* per l'abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento o di un atto di programmazione o pianificazione generale della Regione.

2. L'abrogazione totale o parziale delle leggi, dei regolamenti, degli atti di programmazione o pianificazione generale sottoposti a referendum è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale. L'abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

3. Non è ammesso il *referendum* abrogativo sulle leggi statutarie, sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria di cui all'art. 117, comma quinto, della Costituzione o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

Art. 4.

Referendum propositivo

1. Quindicimila elettori possono presentare una proposta di legge regionale affinché sia sottoposta a *referendum* popolare ai sensi del presente articolo.

2. La proposta è presentata al consiglio regionale. La proposta deve contenere una relazione illustrativa e l'indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia, non può essere presentata nei sei mesi anteriori alla scadenza del consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali.

3. Decorso sei mesi dall'atto di accertamento della ammissibilità della richiesta, qualora il consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum.

4. In caso di esito favorevole, il consiglio regionale è tenuto a deliberare entro sei mesi. Decorso tale termine, il presidente del consiglio iscrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'assemblea, che la esamina nella prima seduta.

5. Il *referendum* propositivo non è ammesso nelle materie proprie dello Statuto speciale e delle leggi statutarie, in materia tributaria e di bilancio, in quelle per le quali è previsto l'obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all'esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e degli uffici regionali.

Art. 5.

Referendum consultivo

1. Quindicimila elettori possono presentare una richiesta di *referendum* consultivo su questioni di interesse generale. In tal caso il *referendum* è valido se partecipa almeno un quarto degli elettori. La legge ordinaria della Regione può disciplinare anche forme di referendum locali, territorialmente limitati.

2. Possono inoltre richiedere l'indizione di una consultazione popolare consultiva su questioni di interesse generale, incluse le iniziative regionali di leggi statali anche costituzionali:

- a) il consiglio regionale, con propria deliberazione;
- b) un terzo dei consiglieri regionali.

3. Il *referendum* consultivo e la consultazione popolare consultiva non sono ammessi nei confronti delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria adottati ai sensi dell'art. 117, comma quinto, della Costituzione e di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, dell'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

Art. 6.

Ammissibilità dei referendum

1. L'ammissibilità dei *referendum* è stabilita dalla Consulta di garanzia di cui all'art. 34, la quale ha l'obbligo di esprimersi sulla proposta entro trenta giorni dalla presentazione. La Consulta decide sulla regolarità dei *referendum* entro trenta giorni dal deposito delle firme raccolte e degli altri adempimenti richiesti dalla legge regionale.

Art. 7.

Disciplina dei referendum

1. La legge regionale disciplina il procedimento e le modalità di attuazione dei *referendum*.

TITOLO III

FORMA DI GOVERNO DELLA REGIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8.

Regole e doveri dell'attività politica

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Presidente della Regione e i consiglieri regionali prestano giuramento con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Costituzione ed allo Statuto, di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione nell'interesse generale del popolo sardo». Gli assessori prestano giuramento con la medesima formula nella seduta immediatamente successiva alla discussione del programma politico di governo.

2. La legge stabilisce le modalità con cui presidente, consiglieri ed assessori sono tenuti a comunicare al consiglio regionale i diritti di proprietà, i redditi, le eventuali partecipazioni e le cariche di amministratore o sindaco presso società, nonché le associazioni, di qualsiasi natura, delle quali fanno parte, le spese sostenute o le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

3. Il Presidente della Regione non è immediatamente rieleggibile alla scadenza del secondo mandato.

Art. 9.

Controllo della spesa

1. La Regione e gli enti, agenzie, aziende regionali, perseguono il rigore della spesa per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria azione amministrativa.

2. Sono disciplinate, sulla base di previsioni di legge, adeguate forme di controllo e valutazione della spesa.

3. I contributi e i compensi a qualunque titolo erogati dalla Regione, dagli enti, agenzie ed aziende regionali, sono resi pubblici tramite mezzi di informazione di facile accesso nel rispetto della normativa in materia di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati sensibili.

Capo II

CONSIGLIO REGIONALE

Art. 10.

Consiglio regionale

1. Il consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto. Il Presidente della Regione ne fa parte. Con legge regionale approvata ai sensi dell'art. 15, comma secondo, dello Statuto speciale è stabilito il sistema elettorale sulla base dei principi di rappresentatività e stabilità.

2. Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

3. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2. Il decreto di indizione deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

4. In caso di cessazione anticipata della legislatura le elezioni si svolgono entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento del consiglio.

5. Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Regione proclamato eletto.

6. Il sistema elettorale per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della Regione garantisce la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia della Sardegna nelle forme stabilite dalla legge. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, la legge elettorale promuove con misure adeguate, condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive.

7. Il consiglio regionale ha autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, in conformità al regolamento interno adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 11.

Funzioni del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale è l'organo rappresentativo del popolo sardo. Esercita funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di vigilanza sull'attività degli organi di governo e sull'amministrazione regionale.

2. Il consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione dalla Costituzione e dallo statuto speciale.

3. In particolare il consiglio regionale:

a) discute il programma politico di governo e ne verifica l'attuazione;

b) approva i bilanci, i rendiconti, gli atti generali di programmazione e quelli di pianificazione non delegati alla giunta dalla legge, e le loro variazioni;

c) autorizza, con provvedimenti legislativi, la costituzione o la soppressione e la liquidazione di enti, di agenzie, di altri soggetti giuridici delegati ad esercitare funzioni regionali;

d) approva gli atti di indirizzo generale previsti dalla normativa comunitaria;

e) approva i regolamenti delegati alla Regione da leggi dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

f) ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera *b)*;

g) elabora documenti di indirizzo in materia di rapporti interregionali e ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'art. 117 della Costituzione.

4. Il consiglio regionale esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo statuto speciale, dalla presente legge e, in conformità ad essi, dalle leggi.

Art. 12.

N o m i n e

1. Il consiglio delibera le nomine e le elezioni che sono attribuite espressamente all'assemblea; quelle che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che sono riferite ad organismi di garanzia.

2. Le nomine di competenza degli organi di governo che riguardano i presidenti degli enti regionali, i responsabili delle strutture di vertice dell'amministrazione regionale; i direttori generali delle agenzie e delle aziende sanitarie regionali, sono sottoposte al parere delle commissioni consiliari competenti. Le commissioni possono procedere alla audizione del nominato.

3. Il parere è espresso, nel tempo intercorrente tra l'atto di nomina e la sua efficacia, entro dieci giorni, decorsi inutilmente i quali se ne prescinde.

Art. 13.

Controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali

1. Il consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati.

2. Quando la legge prevede clausole valutative, i soggetti attuatori della legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie nei tempi e con le modalità previste dalla legge stessa ed a fornire la propria collaborazione ai fini di un compiuto esercizio del controllo e della valutazione.

3. Il consiglio regionale, con le modalità previste dal regolamento interno, può, indipendentemente dalla previsione per legge di clausole valutative, assumere iniziative finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale. È assicurata la divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione.

Art. 14.

Diritto all'informazione del consigliere

1. Ogni consigliere, su richiesta scritta, entro quindici giorni, ha diritto ad ottenere dal Presidente della Regione, dalla giunta regionale, dagli organi e da ogni ufficio regionale, da enti, agenzie, aziende ed istituti regionali copia degli atti e tutte le informazioni e la documentazione utili all'esercizio del mandato, senza obbligo di motivazione e nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

Art. 15.

Supporti all'esercizio delle funzioni consiliari

1. Nell'ambito dell'autonomia prevista dall'art. 10, comma 7, il consiglio regionale si dota di strutture ed uffici adeguati al pieno esercizio di tutte le funzioni ad esso attribuite.

2. La giunta regionale su richiesta del consiglio, predispone relazioni tecniche di supporto per l'esame degli atti ad esso sottoposti e rende disponibili tutti i documenti, dati ed elementi di valutazione utili.

Art. 16.

Garanzie delle minoranze e controllo consiliare

1. Il regolamento interno del consiglio regionale assicura le garanzie delle minoranze consiliari e ne disciplina le modalità e gli strumenti di esercizio, anche con l'approvazione di uno specifico statuto delle opposizioni.

2. Il regolamento interno, in particolare, stabilisce le garanzie delle opposizioni in relazione:

a) ai tempi di lavoro del consiglio per lo svolgimento dell'attività legislativa e del sindacato di controllo;

b) alla partecipazione nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del consiglio;

c) all'attivazione di strumenti che consentano una comunicazione anche esterna ed una informazione tempestiva e completa;

d) all'attribuzione delle presidenze ed al funzionamento delle commissioni di vigilanza.

Capo III

PRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 17.

Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto e assume le funzioni all'atto della proclamazione.

Art. 18.

Funzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione:

a) rappresenta la Regione;

b) dirige la politica generale della giunta e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) nomina e revoca gli assessori e ne attribuisce gli incarichi; attribuisce a uno degli assessori, il quale lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento e in tutti i casi previsti dalla legge, le funzioni di vicepresidente; tali determinazioni sono comunicate al consiglio nella prima seduta; nella stessa seduta il presidente illustra il programma di legislatura;

d) provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie e istituzioni, di cui la legge gli attribuisce la competenza;

e) allo scadere della metà della legislatura presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e sulle iniziative che intende intraprendere; il consiglio regionale, secondo le norme del proprio regolamento interno, dibatte la relazione ed eventualmente delibera su di essa;

f) indice le consultazioni per il rinnovo degli organi regionali;

g) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;

h) ha la responsabilità dei rapporti con gli altri livelli istituzionali nazionali, comunitari ed internazionali;

i) cura le funzioni strategiche e trasversali dell'amministrazione regionale: la programmazione e le politiche comunitarie e internazionali, il coordinamento dell'attività giuridica e normativa della Regione, l'organizzazione e le risorse umane e la comunicazione istituzionale. L'ordinamento, l'organizzazione e le modalità di eventuale delega delle suddette funzioni agli assessori sono definite dalla legge.

2. Il Presidente della Regione per il conseguimento di specifici obiettivi, o per la realizzazione di specifici progetti, può con proprio decreto nominare fino a due suoi delegati, i cui compiti e la cui durata sono stabiliti nell'atto di nomina sulla base di previsioni di legge.

Capo IV

GIUNTA REGIONALE

Art. 19.

Giunta e assessori regionali

1. La giunta è composta dal Presidente della Regione, che la presiede, e da non meno di otto e non più di dieci assessori. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere regionale.

2. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della medesima. Degli atti della giunta è data comunicazione per via telematica entro il giorno successivo alla loro adozione.

3. In attuazione del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, la composizione della giunta regionale è determinata promuovendo la presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei quali deve comunque essere rappresentato almeno nella misura del 40 per cento dei componenti.

4. Al presidente e agli assessori sono corrisposti indennità e trattamento economico stabiliti dalla legge regionale.

Art. 20.

Funzioni della giunta regionale

1. La legge provvede a determinare il numero, l'articolazione e le competenze nonché l'organizzazione generale degli assessorati.

2. La giunta regionale:

a) attua il programma di governo sulla base degli indirizzi e del coordinamento del presidente;

b) adotta i disegni di legge e gli altri atti da presentare al consiglio;

c) approva il regolamento che disciplina la propria organizzazione interna ed il suo funzionamento;

d) delibera i documenti della programmazione economica e finanziaria e il rendiconto generale e li propone al consiglio per l'approvazione;

e) delibera i ricorsi alla Corte costituzionale;

f) adotta gli altri atti attribuiti dalla legge alla sua competenza;

g) esercita le funzioni di alta amministrazione non espressamente attribuite al consiglio o al Presidente della Regione.

3. Gli assessori, nel rispetto degli atti di direzione politica generale del presidente, svolgono autonomamente gli incarichi a ciascuno attribuiti. Sono responsabili collegialmente degli atti della giunta e individualmente degli indirizzi e degli atti che adottano nell'esercizio dei poteri di direzione politica e amministrativa degli assessorati cui sono preposti.

Art. 21.

Direzione politica e direzione amministrativa

1. Il presidente, la giunta e gli assessori, quali organi di direzione politica, ciascuno secondo le proprie competenze, mediante direttive generali e atti di indirizzo, indicano obiettivi, priorità, programmi e criteri guida agli organi di direzione amministrativa, che provvedono all'attuazione.

2. Il rapporto tra direzione politica e direzione amministrativa è improntato al principio di leale e massima collaborazione, nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità.

Capo V

RAPPORTI FRA CONSIGLIO REGIONALE PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA

Art. 22.

Mozione di sfiducia

1. Il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di venti giorni e deve essere votata non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Il voto del consiglio regionale contrario ad una proposta del Presidente della Regione non comporta l'obbligo di dimissioni di quest'ultimo.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione nonché le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio regionale comportano lo scioglimento del consiglio e l'indizione di nuove elezioni del consiglio regionale e del Presidente della Regione. Il presidente e la giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.

4. Le dimissioni volontarie del Presidente della Regione determinano lo scioglimento del consiglio e l'indizione di nuove elezioni. In tal caso le funzioni di presidente sono svolte dal vicepresidente che le esercita fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione a seguito delle elezioni.

5. Le dimissioni del presidente sono presentate al presidente del consiglio regionale e diventano efficaci trenta giorni dopo la presentazione. Entro tale data possono essere ritirate. Esse sono discusse in apposita seduta del consiglio convocata in una data compresa tra i venti e i trenta giorni dalla presentazione.

Art. 23.

Mozione di censura individuale

1. Il consiglio regionale può esprimere censura nei confronti di un assessore; mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale.

2. La mozione non può essere posta in discussione prima di dieci giorni e deve essere votata non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

3. Il Presidente della Regione comunica entro venti giorni al consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti alla approvazione della mozione di censura.

Capo VI

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 24.

Cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Regione

1. Non possono essere eletti Presidente della Regione:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di Stato;
- b) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
- c) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
- d) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
- e) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna;
- f) i prefetti della Repubblica che operano in Sardegna;
- g) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
- h) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna.

2. Le cause di ineleggibilità previste dal comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.

3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, che intervenga prima dei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del consiglio regionale.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Art. 25.

Cause di ineleggibilità dei consiglieri

1. Non possono essere eletti consiglieri regionali:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato;
- b) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
- c) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
- d) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
- e) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
- f) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna; i funzionari, i dirigenti e gli ufficiali delle forze di polizia nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio di competenza;
- g) i prefetti della Repubblica e i vice prefetti che operano in Sardegna;
- h) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
- i) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna; i magistrati delle sezioni e dell'ufficio del pubblico ministero della Corte dei conti con competenza sulla Sardegna; i magistrati onorari nei collegi elettorali nei quali sia ricompresa in tutto o in parte la giurisdizione di competenza;

l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio dell'azienda presso la quale esercitano le loro funzioni.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed l), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa almeno centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale; per i presidenti di provincia e per i sindaci di cui alla lettera b), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica quarantacinque giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.

3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del consiglio regionale.

4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 24.

Art. 26.

Cause di incompatibilità

1. Non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, di assessore regionale e di consigliere regionale:

- a) gli assessori di province e i sindaci di comuni al di sopra dei tremila abitanti;
- b) i componenti le commissioni tributarie e i giudici di pace che esercitano le loro funzioni in Sardegna;
- c) i presidenti, gli amministratori, i legali rappresentanti di società di capitali, enti, istituti anche di credito, aziende la cui nomina o designazione sia di competenza della Regione o suoi organi o di enti regionali;
- d) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese, enti ed associazioni nei loro rapporti contrattuali o precontrattuali con la Regione o con enti regionali;
- e) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
- f) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente, l'istituto, l'agenzia o l'azienda, e non hanno ancora estinto il debito;
- g) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso ente, istituto, azienda o agenzia regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
- h) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, consorzio o azienda regionale;
- i) rappresentanti legali, i proprietari e i soci di controllo di società o di imprese private che risultino vincolate con la Regione o suoi organi per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative oltre il limite di un milione di euro di fatturato annuo.

2. Costituiscono inoltre condizioni di incompatibilità con la carica di assessore le cause di ineleggibilità previste dagli articoli 24 e 25.

3. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri regionali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

4. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi conferiti o le funzioni conferite agli amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

5. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo e dall'art. 27, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, e le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 24 e 25 sopravvenute alle elezioni importano la decadenza dalla carica secondo il procedimento indicato nei commi seguenti.

6. Quando esista al momento dell'elezione, o si verifichi successivamente, alcuna delle condizioni di incompatibilità o sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge e dall'art. 17 dello Statuto speciale, è contestata al Presidente della Regione o al consigliere regionale dal consiglio regionale; all'assessore dalla Consulta di garanzia di cui all'art. 34.

7. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenute.

8. Entro i dieci giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al comma 7 l'organo regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta, invita l'interessato a rimuoverla o ad esprimere l'opzione per la carica che intende conservare.

9. Qualora l'interessato non vi provveda nei successivi dieci giorni, l'organo regionale lo dichiara decaduto. Contro, la deliberazione da esso adottata è ammesso ricorso giurisdizionale.

10. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria dell'organo regionale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

11. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

12. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 7 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

13. Il consigliere regionale che accetti la carica di assessore regionale decade da quella di consigliere.

Art. 27.

Altri casi d'incompatibilità

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 26, non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, assessore regionale, consigliere regionale, i soggetti che detengano, ai sensi del codice civile, direttamente o indirettamente, il controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati, nonché di società che abbiano un'influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o regionale, salva la stipula di un negozio fiduciario con le caratteristiche di seguito indicate.

2. Col negozio fiduciario; il soggetto (di seguito lo stipulante) trasferisce tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni ad un soggetto terzo (di seguito il fiduciario), il quale acquista, così, il controllo e la disponibilità delle azioni stesse. È fatto espresso divieto al fiduciario di procedere, in qualsiasi momento, all'alienazione, divisione, ipoteca, vendita o modifica sostanziale delle azioni.

3. L'accordo viene stipulato anche dalla società al mero scopo di prendere visione delle restrizioni imposte allo stipulante e al fiduciario circa lo scambio di informazioni sull'attività e sull'andamento della società.

4. La nomina del fiduciario è soggetta all'approvazione della Consulta di garanzia di cui all'art. 34.

5. Lo stipulante deve dare esecuzione a tutte le iniziative e procedure necessarie al fiduciario per il completo e corretto esercizio di tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni, con l'osservanza dei termini e delle condizioni di seguito indicate:

a) lo stipulante deve fare quanto necessario per far sì che il fiduciario sia eletto quale consigliere di amministrazione della società;

b) il fiduciario deve esercitare tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni senza alcun consiglio, direttiva o istruzione dello stipulante;

c) il fiduciario ha, oltre ai normali diritti e doveri del consigliere di amministrazione, la responsabilità fiduciaria e il dovere di agire nell'interesse dello stipulante quale azionista di controllo o proprietario della società;

d) per tutta la durata dell'accordo lo stipulante non può fornire al fiduciario, né il fiduciario può chiedere allo stipulante, direttamente o indirettamente, alcun consiglio, direttiva o istruzione circa l'amministrazione delle azioni o dei beni o delle operazioni della società;

e) salvo le eccezioni previste dalla presente lettera e dalla lettera f), per tutta la durata dell'accordo il fiduciario non può rivelare allo stipulante o a qualsiasi soggetto che agisca in sua rappresentanza alcuna informazione relativa alle operazioni della società o a qualsiasi transazione relativa ai suoi beni intrapresa o conclusa dal fiduciario stesso, o da lui proposta; il fiduciario può fornire allo stipulante le informazioni necessarie per la compilazione e il pagamento delle tasse; può, inoltre, fornirgli i bilanci annuali e tutte quelle altre relazioni integrative, ritenute appropriate dalla Consulta di garanzia, in modo da consentirgli una piena comprensione dell'andamento della società nei precedenti dodici mesi; le parti espressamente prevedono e riconoscono che il fiduciario non incorra in alcuna responsabilità, oltre a quella di amministratore, per qualsiasi perdita o diminuzione di valore delle azioni o dei beni della società in ragione del legame fiduciario esistente nei limiti in cui agisca in buona fede e con ragionevolezza di giudizio;

f) qualora nel corso della durata dell'accordo si verifichi un evento societario straordinario in grado di incidere o pregiudicare gravemente l'integrità stessa dei beni dello stipulante, il fiduciario può consultarsi con lo stipulante e ricevere consigli, direttive o istruzioni o lo stesso stipulante può intervenire personalmente per esercitare i diritti e i privilegi legati ai suddetti beni solo in seguito ad una previa informativa ed autorizzazione dalla Consulta di garanzia;

g) l'accordo rimane in vigore fino a quando allo stipulante viene richiesto di uniformarsi alla presente legge;

h) qualora il fiduciario decida di rinunciare all'incarico o gli pervenga una richiesta in tal senso dallo stipulante, quest'ultimo può nominarne un altro, soggetto ad approvazione da parte della Consulta di garanzia; la nomina non ha effetto sino a quando il fiduciario uscente non abbia reso il conto a quello entrante;

i) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno del fiduciario, lo stipulante può nominare un sostituto, soggetto ad approvazione da parte della Consulta di garanzia, che esercita i diritti e i privilegi associati alle azioni;

l) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno dello stipulante, il fiduciario deve assegnare e ritrasferire i diritti e i privilegi associati alle azioni alla persona che rappresenti gli interessi dello stipulante, previa opportuna dimostrazione di tale qualità;

m) il fiduciario accetta il mandato così come delineato nei termini e nelle condizioni che disciplinano l'accordo.

Art. 28.

Divieti contrattuali

1. Nella vigenza dell'accordo di cui all'art. 27, la società non può stipulare nuovi contratti o accordi con l'amministrazione regionale o agenzie, aziende o enti regionali, rinnovarli od estenderli, salvo che siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica od altra procedura ad evidenza pubblica.

2. Le disposizioni di cui all'art. 27 si applicano anche a coloro che detengono una partecipazione in una società quotata, nella misura in cui essa sia ritenuta dalla Consulta di garanzia in grado di influenzare il corretto adempimento dei doveri di presidente della Regione, assessore, consigliere regionale, nonché a coloro che, direttamente o indirettamente, esercitano attività soggette al previo rilascio di concessione amministrativa regionale o con un fatturato superiore a 100 milioni di euro.

Art. 29.

Conflitto d'interessi

1. Sussiste un conflitto di interessi in tutti i casi in cui esista un conflitto tra i doveri pubblici del Presidente della Regione, dei componenti della giunta regionale o dei consiglieri regionali e un loro interesse privato e/o personale in grado di influenzare impropriamente il corretto adempimento dei loro doveri e delle loro responsabilità pubbliche o di produrre a loro vantaggio degli effetti diversi da quelli propri ad ogni altro soggetto appartenente alla giunta regionale o al consiglio regionale.

2. Nessuno dei soggetti di cui al comma 1 può esprimere il proprio voto su qualsiasi proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa, rispetto alla quale sappia o debba sapere di essere in conflitto di interessi.

Capo VII

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 30.

Consiglio delle autonomie locali

1. Il consiglio delle autonomie locali è l'organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive e di proposta.

2. Il consiglio delle autonomie locali può proporre alla giunta regionale di promuovere giudizio dinanzi alla Corte costituzionale su atti dello Stato ritenuti lesivi dell'autonomia dei comuni e delle province della Sardegna.

3. La legge regionale disciplina poteri e composizione del consiglio delle autonomie locali.

TITOLO IV

F O N T I

Art. 31.

Qualità normativa

1. L'attività legislativa e regolamentare del consiglio regionale si conforma ai seguenti principi: chiarezza, semplicità di formulazione, omogeneità dei contenuti, rispetto delle regole di tecnica legislativa e di qualità della formazione, semplificazione del sistema normativo, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi da conseguire. Il consiglio regionale assicura la qualità della formazione anche attraverso l'analisi di impatto, l'analisi di fattibilità e la valutazione dell'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti e le misure organizzative necessari.

2. La Regione assicura una completa ed efficace comunicazione degli atti normativi al fine di garantirne la conoscenza.

Art. 32.

Procedimento legislativo

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere regionale, alla giunta regionale e al popolo; si esercita con la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa.

2. I progetti di iniziativa popolare devono essere sottoscritti da almeno diecimila elettori della Regione.

3. Le iniziative popolari sono deliberate in via definitiva dal consiglio regionale entro due anni dalla loro presentazione. Esse non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.

4. L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa per le leggi tributarie e di bilancio, in materia di provvedimenti concernenti designazioni o nomine e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del consiglio regionale.

5. Ogni progetto di legge è esaminato dalla commissione competente e approvato dal consiglio regionale articolo per articolo e con voto finale.

6. Il regolamento interno del consiglio regionale prevede procedimenti abbreviati per l'approvazione dei progetti di legge urgenti. Tali procedimenti non sono ammessi per l'approvazione delle leggi di bilancio e delle leggi statutarie.

7. Nei procedimenti riguardanti la formazione delle leggi e degli atti generali di programmazione, il regolamento interno disciplina la consultazione di associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi.

Art. 33.

Testi unici

1. Il consiglio regionale può delegare con legge la giunta a redigere testi unici di riordino e semplificazione della normativa vigente anche mediante abrogazione delle leggi preesistenti. La legge di delega determina i tempi, i criteri e l'ambito del riordino per settori organici di materie.

2. La giunta, nel termine assegnato, presenta il testo unico al consiglio che lo approva con le procedure abbreviate previste dal suo regolamento interno.

3. I testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

TITOLO V

ORGANI DI GARANZIA

Capo I

CONSULTA DI GARANZIA

Art. 34.

Consulta di garanzia

1. La consulta di garanzia è composta da tre membri di cui due eletti, nel rispetto del principio della rappresentanza paritaria dei generi, dal consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti; qualora dopo i primi due scrutini non si raggiunga il *quorum* richiesto, dal terzo turno si procede a votazione con voto limitato; risultano eletti i due più votati. Il consiglio delle autonomie locali nomina un componente con le stesse modalità previste per il consiglio regionale. I componenti della consulta sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione.

2. La consulta ha sede presso il consiglio regionale. Resta in carica sei anni e i suoi componenti non sono rieleggibili.

3. I componenti della consulta di garanzia non possono assumere o conservare altri impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

4. La consulta elegge fra i suoi componenti il presidente, che dura in carica tre anni e non è rieleggibile.

5. La legge regionale assicura alla consulta autonomia regolamentare, organizzativa e amministrativa, e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione e al suo funzionamento.

Art. 35.

Funzioni

1. La consulta di garanzia è organo indipendente della Regione, con funzioni consultive e di garanzia. In particolare:

a) esprime parere sulla conformità allo statuto speciale e alla presente legge delle delibere legislative, prima della loro promulgazione, ove ne faccia richiesta un terzo dei componenti il consiglio regionale, il Presidente della Regione o il consiglio delle autonomie locali; in caso di parere negativo la delibera è rinviata al consiglio regionale per il riesame;

b) esprime, prima della loro emanazione, parere obbligatorio sulla legittimità dei regolamenti, quando lo richiedano un terzo dei componenti il consiglio regionale, il Presidente della Regione o il consiglio delle autonomie locali; in caso di parere di illegittimità, il regolamento è rinviato all'organo che l'ha deliberato, che può nuovamente adottarlo motivando;

c) esprime parere sui conflitti di competenza tra organi della Regione, su richiesta di uno degli organi coinvolti nel conflitto;

d) decide sulla regolarità e sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa legislativa popolare e dei *referendum*;

e) contesta ai componenti della giunta le cause di incompatibilità e decide su di esse ai sensi dell'art. 26;

f) decide sulla sussistenza delle cause di incompatibilità previste dagli articoli 27 e 28 per il presidente, i consiglieri e gli assessori ed esercita i poteri ed adotta gli atti previsti dai medesimi articoli;

g) dichiara la sussistenza dell'impedimento permanente del Presidente della Regione.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 36.

Referendum: disciplina applicabile

1. Fino alla approvazione di una nuova legge regionale, in materia di *referendum* continua ad applicarsi, in quanto compatibile con il capo I del titolo II, la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di *referendum* popolare regionale) e successive modificazioni.

Art. 37.

Disposizioni in materia elettorale

1. Fino alla entrata in vigore della legge elettorale prevista dall'art. 10, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano).

Art. 38.

Efficacia delle norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 si applicano dalle elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di eleggibilità devono comunque essere rimosse nei termini previsti dagli articoli 24 e 25.

3. Per la legislatura in corso si applicano le sole incompatibilità previste dall'art. 17 dello statuto speciale.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere dall'istituzione della consulta di garanzia di cui all'art. 34. Con legge sono disciplinati le fattispecie e gli adempimenti per i casi di conflitto di interessi di cui all'art. 29.

07R0246

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUG-023) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 6 2 3

€ **2,00**